



San Gavino Monreale



Pabillonis



Samassi



Sardara



Serramanna



Serrenti



(Provincia del Sud Sardegna)

Via Trento, 2 - 09037 San Gavino Monreale

STATUTO

Sottoscritto dai Sindaci dei comuni aderenti in data 09/04/2008

Modificato con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20/12/2011

Modificato (*grassetto corsivo*) con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 09/11/2017

Pubblicato all'albo pretorio dell'Unione dal __/11/2017 fino al __/12/2017 – Esecutivo dal __/12/2017

Pubblicato nel B.U.R.A.S. n. _____ DEL _____

Il Presidente

Dott. Mauro Tiddia

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna Urrazza

Indice

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Finalità dell'Unione.....	3
Art. 3 - Obiettivi programmatici	3
Art. 4 - Principi e criteri generali di azione	3
Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone	3
Art. 6 - Durata	4
Art. 7 - Recesso.....	4
TITOLO II - COMPETENZE	4
Art. 8 - Oggetto	4
Art. 9 - Procedimento per il trasferimento delle competenze	5
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	6
Capo I - Organi.....	6
Art. 10 - Organi.....	6
Capo II - L'Assemblea.....	6
Art. 11 - Competenze dell'Assemblea	6
Art. 12 - Composizione dell'Assemblea	6
Art. 13 - Diritti e doveri dei componenti dell'Assemblea.....	7
Art. 14 - Decadenza e dimissioni dei componenti l'Assemblea	7
Capo III - Il Presidente dell'Unione e la Giunta.....	7
Art. 15 - Il Presidente dell'Unione	7
Art. 16 - La Giunta dell'Unione.....	7
Art. 17 - Il Vice Presidente	8
Art. 18 - Indennità di funzione.....	8
TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	8
Art. 19 - Principi della partecipazione	8
TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	9
Art. 20 - Principi organizzativi	9
Art. 21 - Organizzazione degli Uffici dei Servizi	9
Art. 22 - Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione dei settori.....	9
Art. 23 - Funzione della Direzione di settore.....	10
Art. 24 - Responsabilità di direzione	10
Art. 25 - Collaborazione fra Enti.....	10
Art. 26 - Segretario e Vice Segretario.....	11
Art. 27 - DIRIGENTE APICALE ART. 14 C. 5 DELLA L.R. 2/2016.....	12
Art. 28 - Forme di gestione	12
TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'	12
Art. 29 - Finanze dell'Unione e servizio finanziario	12
Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria	12
Art. 31 - Gestione finanziaria	13
Art. 32 - Revisione economica e finanziaria	13
Art. 33 - Controllo economico della gestione	14
Art. 34 - Servizio di tesoreria	14
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	14
Capo I - Norme transitorie	14
Art. 35 - Atti regolamentari.....	14
Art. 36 - Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi	14
Art. 37 - Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto.....	14
Art. 38 - Entrata in vigore.....	15

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto

1. L'Unione di Comuni "TERRE DEL CAMPIDANO" è composta dai Comuni di Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serrenti e Serramanna.
2. Lo Statuto dell'Unione disciplina le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'Unione. La modifica dei Comuni che compongono l'Unione è subordinata alla modifica dello Statuto.

Art. 2 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione è Ente locale costituito da più comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e concorre a promuovere lo sviluppo e curare gli interessi delle comunità che la costituiscono secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, del Testo Unico degli Enti Locali e del presente Statuto. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia *del Sud Sardegna (SU)*, della Regione Autonoma della Sardegna, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva di cui al precedente comma.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del proprio territorio, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati e la realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e valorizza il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali dei Comuni che fanno parte dell'Unione;
 - b. favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - c. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - d. gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli Comuni, assicurandone maggiore efficienza ed economicità.

Art. 4 - Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi e i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni, ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi, intestati all'Unione prevedano una durata non superiore ai quindici anni.

Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone

1. L'Unione ha la propria sede presso il Comune di San Gavino Monreale.

2. I suoi organi e uffici possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresi nell'ambito del territorio che delimita l'Unione.
3. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6 - Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, sino a che gli Enti fondatori e gli altri che dovessero aderire in futuro decideranno di scioglierla.
2. In caso di fusione o di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione dei Comuni interessati, e salvi i diritti dei terzi, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali:
 - a. all'Unione ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
 - b. ai singoli Comuni, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.
3. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate alla lettera b del comma precedente.
4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale **competente per territorio**.

Art. 7 - Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e la maggioranza previste al 4° comma dell'art. 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il recesso diviene operativo dal 31/12 dell'anno in cui il recesso stesso viene deliberato se anteriore al 30/06, oppure dal 30/06 se il recesso viene deliberato entro il 31/12 dell'anno precedente.
2. Nell'ipotesi di recesso la gestione dei servizi demandati all'Unione è riaffidata ai recedenti.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 8 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 9 del presente statuto i Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata, compresi i servizi statali quali stato civile, anagrafe, nonché la gestione, diretta o indiretta di servizi pubblici locali.
2. *Le funzioni esercitate dall'Unione sono quelle che la Giunta Regionale, secondo quanto disposto dall'art.15 della L.R. n. 2/2016, salvo diversa disposizione di legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, provvederà ad individuare, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 2/2016, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali.*
3. *Vengono esercitate dall'Unione le competenze nelle materie indicate dagli artt. 46 a 59 della L.R. 2/2016 e ss.mm.ii".*
4. *I comuni possono, altresì, attribuire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione, tecnica o amministrativa, che riterranno di gestire in forma associata.*
5. L'Unione può anche, sentiti i Consigli Comunali dei Comuni che ne fanno parte, istituire e gestire servizi ex novo.

6. Possono essere altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica, servizio legale e di conciliazione in favore dei Comuni, ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.
7. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunale.
8. Le funzioni e i servizi esercitabili ritenuti fondamentali per l'esercizio in forma associata riguardano oltre a quelli stabiliti dalla L.R. 2/2016, a titolo esemplificativo i seguenti servizi e compiti:
 - Amministrazione generale, di gestione e di controllo, formazione e gestione giuridica ed amministrativa del personale, nucleo di valutazione, affari legali;
 - **Centrale Unica di Committenza (CUC)**
 - **SUAPE (Sportello Unico attività Produttive edilizia)**
 - Ufficio Europa;
 - Tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, catasto, espropriazioni per pubblica utilità, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare;
 - Polizia locale e vigilanza urbana;
 - Servizi cimiteriali e necroscopici;
 - Manutenzione edifici comunali, strade urbane intercomunali e viabilità campestre;
 - Illuminazione pubblica;
 - Servizio di igiene urbana, cura del verde pubblico;
 - Socio-assistenziali;
 - Tutte le attività connesse alle funzioni sopra descritte.

Art. 9 - Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Ogni comune può deliberare l'adesione ad uno o più servizi o funzioni.
2. Il trasferimento delle competenze è deliberato, dai singoli Comuni appartenenti all'Unione, a maggioranza assoluta e si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento, da parte **dell'Assemblea dell'Unione**, che deve prevedere altresì i criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie per assicurare, a seguito del passaggio delle competenze, la continuità delle prestazioni e/o dei servizi senza pregiudizio alcuno.
3. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati
4. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.
5. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle

incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

6. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 6.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Organi

Art. 10 - Organi

1. Gli organi dell'Unione sono l'Assemblea dei Sindaci, il Presidente e *la Giunta*.
2. *La durata in carica è così stabilita:*
 - a) *Assemblea dei Sindaci tempo indeterminato, i suoi componenti si rinnovano a seguito di modificazione della designazione, da parte dei rispettivi Consigli Comunali di appartenenza;*
 - b) *Giunta ogni anno con rotazione dei Sindaci o Consiglieri delegati, dei Comuni di appartenenza che deve garantire la partecipazione di tutti i sei Comuni rappresentati. La rotazione decorre dall'ultima deliberazione di Assemblea che nel corrente anno ha nominato la Giunta;*
 - c) *Presidente ogni tre anni, fatta salva la scadenza naturale anticipata a seguito di dimissioni, elezioni e/o decadenza.*

Capo II - L'Assemblea

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla Legge.
2. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento *unico di programmazione* presentato dal Presidente ed approvato dall'Assemblea costituisce atto di riferimento sul quale l'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria dell'Assemblea si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base le priorità di intervento.
4. Il Presidente e *la Giunta* forniscono periodicamente all'Assemblea rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.
5. L'Assemblea discute ed approva *il documento unico di programmazione* che contiene gli indirizzi generali di governo presentati dal Presidente.
6. L'Assemblea elegge *la Giunta* formata da non più di quattro *assessori oltre al Presidente*.

Art. 12 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unione è formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato dal Consiglio Comunale fra *i Sindaci o da un loro delegato, scelto tra i Consiglieri Comunali pro tempore degli stessi*.

2. L'Assemblea nomina il **Presidente unico dell'Unione da scegliersi tra i componenti della stessa**.
3. La prima seduta dell'Assemblea si terrà presso la sede dell'Unione. Il Sindaco del Comune sede dell'Unione provvede alla convocazione.
4. Nella sua prima seduta, l'Assemblea provvede all'elezione del Presidente dell'Unione e del Presidente dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei Componenti in carica.
5. Nella prima seduta dell'Assemblea le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario di uno dei Comuni dell'Unione.

Art. 13 - Diritti e doveri dei componenti dell'Assemblea

1. I componenti dell'Assemblea rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea.

Art. 14 - Decadenza e dimissioni dei componenti l'Assemblea

1. Per le dimissioni dalla carica di componente l'assemblea trova applicazione la normativa prevista per i Consigli comunali.
2. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale determinano la decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea dell'Unione non appena divenute efficaci.
3. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, il consiglio comunale, cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo componente dell'assemblea dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico.
4. **Il Sindaco uscente, che alla scadenza naturale del proprio mandato, abbia partecipato, a nuove elezioni amministrative e sia stato riconfermato nella medesima carica, è prorogato, fino all'adozione della deliberazione consiliare che individua il nuovo delegato.**
5. **La suddetta deliberazione consiliare, deve essere adottata comunque entro 180 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, pena la decadenza.**
6. **La riconferma del Sindaco deve essere trasmessa a cura dell'interessato all'Unione dei Comuni per il seguito di competenza.**

Capo III - Il Presidente dell'Unione e la Giunta

Art. 15 - Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione rappresenta l'Unione;
2. Il Presidente presiede **l'Assemblea dei Sindaci e la Giunta**, verifica il regolare funzionamento degli Uffici e l'esecuzione degli atti, svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili alla natura delle Unioni comunali, dalla Legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. **Attribuisce gli incarichi dirigenziali.**

Art. 16 - La Giunta dell'Unione

1. **La Giunta** elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti **dell'Assemblea medesima**, cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2. Il Presidente affida ai singoli **Assessori** il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, **dalla Giunta** e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. **La Giunta** adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea, del Presidente, del Segretario, e dai funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.
4. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano attribuite le funzioni direzionali, **La Giunta** provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 42 lett. i) e l) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stabiliti in atti fondamentali dell'Assemblea.
5. **La Giunta è composta da cinque Sindaci o loro delegati, designati dall'Assemblea, che devono alternarsi allo scadere di ciascun anno dalla data del rinnovo degli organi come stabilito dal precedente art. 10.**
6. **Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 2 Assessori, oltre al Presidente.**
7. **Ciascun genere deve essere rappresentato per almeno 2/5, salvo che all'interno dell'Assemblea non siano presenti delegati dei rispettivi comuni, in numero sufficiente di membri per poter garantire tale rappresentanza, oppure non accettino l'incarico. La presente disposizione non può essere attuata, fino a che perdura la previsione di cui al successivo articolo 18 del presente statuto.**

Art. 17 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 18 - Indennità di funzione

1. **Allo stato attuale ai sensi dell'art. 32 c. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1, c. 6 della L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 e ss.mm.ii., gli organi dell'Unione, esercitano le loro funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.**
2. **Gli Enti locali di appartenenza delle Unioni, prevedono misure per l'esercizio delle funzioni senza spese a carico degli eletti, nei limiti previsti dal regolamento di attuazione della L.R. 2/2016.**
3. **Eventuali modificazioni legislative, che riconoscano l'attribuzione di indennità, saranno valutate dall'Assemblea con apposita variazione di bilancio, in tal caso, l'indennità e/o il gettone del Presidente, dei componenti l'Assemblea, e degli assessori, non potrà superare quella della corrispondente funzione nel Comune più popoloso che aderisce all'Unione.**

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 19 - Principi della partecipazione

1. Ai cittadini, e ai residenti, l'Unione di Comuni TERRE DEL CAMPIDANO, assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni

e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20 - Principi organizzativi

1. L'Unione si avvale degli Uffici dei Comuni partecipanti e può disporre di Uffici propri.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
5. A tal fine, l'Unione di Comuni TERRE DEL CAMPIDANO assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Art. 21 - Organizzazione degli Uffici dei Servizi

1. Lo schema organizzativo degli uffici e la dotazione organica del personale sono approvati **dalla Giunta**, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea, mediante il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
3. Il Regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la codipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.
4. *Il personale dipendente dei Comuni dell'unione che transita nelle forme previste dalla legge e dai contratti degli enti locali, alle dipendenze dell'Unione, per assicurare lo svolgimento di funzioni e/o servizi, è inserito nella dotazione organica dell'Unione. In caso di scioglimento dell'unione è assicurato il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai comuni associati, previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi. (art. 10 c. 6 L.R. 2/2016)*

Art. 22 - Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione dei settori

1. Gli incarichi di direzione di settore sono conferiti a funzionari di adeguata qualifica e congrua capacità a tempo determinato, dal Presidente per un periodo massimo di 3 anni, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del

D.Lgs 18.08.2000, n. 267 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.

Art. 23 - Funzione della Direzione di settore

1. I dipendenti a cui venga attribuita la direzione di un settore ne divengono responsabili e sono tenuti ad attuare quanto determinato nei piani esecutivi di gestione di proprio **riferimento e nel piano delle performance**. Tali piani costituiscono riferimento per la valutazione della responsabilità e dei trattamenti economici accessori.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, i responsabili dei settori presentano al Segretario in caso contrario una relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati nei rispettivi piani esecutivi di gestione e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento di tali obiettivi, nonché delle ragioni degli scarti eventualmente verificatisi e delle misure eventualmente adottate o che intendono adottare o proporre per porvi rimedio.
3. Ai responsabili di settore competono le funzioni e le responsabilità previste all'art. 107 del D. Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.
4. I responsabili di settore avanzano proposte **al Presidente ed al Segretario** per la determinazione e l'utilizzo dei fondi di competenza del settore e coordinano l'attività delle unità organizzative che dipendono da loro. Il responsabile di settore può avocare a sé l'emanazione di singoli atti eventualmente attribuiti alla competenza dei responsabili delle unità organizzative del proprio settore.

Art. 24 - Responsabilità di direzione

1. I dipendenti rivestiti delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi elettivi, concorrono alla definizione **dei Piani delle performance quando sarà istituita la dotazione organica, che contengono** anche Piani Esecutivi di Gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nelle materie loro affidate.
2. Spetta a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Presidente **e dalla Giunta**, in relazione agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.
3. Compete inoltre a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto, con riguardo alla generale organizzazione del personale rimesso alla sua gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi del programma dell'Amministrazione.
4. I dipendenti competenti ad adottare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.

Art. 25 - Collaborazione fra Enti

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali che aderiscono all'Unione, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente, economica e trasparente.
2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, **la Giunta** può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e/o parziale. L'Unione e gli stessi Comuni a seconda delle specifiche necessità possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, degli uffici di uno o più Comuni è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti. Ove l'Unione ritenga di doversi avvalere del personale dei Comuni per l'affidamento delle funzioni dirigenziali può provvedersi mediante rotazione, di norma annuale, fra i dipendenti dei Comuni coinvolti.
4. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 26 - Segretario e Vice Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione sentiti *i Sindaci e la Giunta*.
2. ***Il presidente dell'unione di comuni si avvale, a rotazione, del segretario di un comune facente parte dell'unione, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla classe dei Comuni superiori ai 10.000 abitanti, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni. Restano salve eventuali indennità o maggiori oneri che, in deroga a quanto disposto dal comma precedente, possa essere riconosciuto dalla normativa della regione Sardegna, o eventuali modificazioni legislative, apportate all'art. 32 c. 5 ter del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..***
3. Il Segretario, oltre i compiti spettantigli per legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva, nella attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività, ed a tal fine compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento dell'attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti.
4. Salve le competenze di legge, il Segretario sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e **della Giunta** ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine, il Segretario convoca apposite riunioni organizzative, e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.
5. Il Segretario esercita le funzioni attribuite al segretario comunale a norma dell'art. 97 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il Segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente Statuto o comunque richiesti dalla legge, di cui può risolvere ogni problema interpretativo con un'apposita circolare.
7. Dietro impulso del Presidente, il Segretario predispone ed aggiorna, oltre ai regolamenti di al precedente comma, norme generali le linee guida occorrenti ai responsabili dei settori per l'esercizio delle attività di loro competenza con riguardo all'attività contrattuale dell'Ente di maggiore ricorrenza che non trovino già un'autonoma e soddisfacente disciplina nell'apposito regolamento.
8. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
9. ***Le funzioni di Vice Segretario possono essere esercitate, transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore, solo per la sostituzione in caso di assenza o impedimento del Segretario dell'Unione. Il Vice segretario, scelto tra i dipendenti dell'Unione, deve essere incaricato di posizione organizzativa ed in possesso dei requisiti per l'accesso al posto di Segretario Comunale.***
10. E' fatto salvo quanto disposto dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni-Enti locali.

Art. 27 - DIRIGENTE APICALE ART. 14 C. 5 DELLA L.R. 2/2016

1. *Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento nazionale della dirigenza pubblica la figura del dirigente apicale degli Enti locali, di cui all'art. 14 c. 5 della L.R. 2/2016 è rinviata ed il Presidente dell'Unione si avvale di uno dei Segretari dei comuni associati, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo.*

Art. 28 - Forme di gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite, è titolata ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri Enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'articolo 5 e dall'art. 20 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e secondo quanto disposto dagli articoli 112 e ss. del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 29 - Finanze dell'Unione e servizio finanziario

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dall'Assemblea dell'Unione con uno o più dei Comuni.

Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. *Il bilancio ed i suoi documenti si uniformano ai principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.*
3. Il bilancio di previsione finanziario, riferito ad almeno un triennio, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
4. Il bilancio, *il rendiconto della gestione, il documento unico di programmazione* ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per *tipologia, categoria e macroaggregati, relativamente all'entrata, e missione, programmi e macroaggregati relativamente alla spesa.*
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
6. Al *rendiconto della gestione* è allegata una relazione illustrativa *della Giunta* che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. L'efficacia è verificata sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 46, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Art. 31 - Gestione finanziaria

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura ai sensi ed agli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
2. Per le spese vincolate l'attestazione di copertura ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del responsabile della ragioneria segnalare al Presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.
3. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, l'Assemblea e **la Giunta** secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi ed i modi del loro svolgimento, contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.
4. Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni di cui al comma precedente, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati **dalla Giunta** o dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i dipendenti provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.
5. Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente Titolo.

Art. 32 - Revisione economica e finanziaria

1. **L'Assemblea dell'Unione elegge il Revisore dei Conti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016 e ss.mm.ii.;**
2. **Il Revisore è scelto ai sensi dell'art. 36 della suddetta legge regionale**, ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
3. **Il Revisore ha** diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.
4. **Il Revisore** collabora con l'Assemblea dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.
5. **Il Revisore, oltre ai compiti di dettaglio di cui all'art. 239 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. deve esprimere pareri su argomenti richiesti anche dalla Giunta dell'Unione, che abbiano particolare rilievo sul bilancio dell'Ente, a titolo esemplificativo transazioni, piani finanziari su attività di competenza della Giunta non previsti in atti fondamentali del Consiglio.**
6. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dell'Unione.
7. **Nel caso in cui l'unione dei Comuni, esercita in forma associata, tutte le funzioni fondamentali dei comuni, che ne fanno parte, la revisione legale dei conti è svolta da un collegio dei Revisori in attuazione dell'art. 36. 6 della L.R. 2/2016.**

Art. 33 - Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 34 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto da un istituto cassiere.
2. L'affidamento dello stesso avviene secondo il combinato disposto degli artt. 149 e 210 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Norme transitorie

Art. 35 - Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione si avvarrà dei regolamenti attuativi del Comune ove ha sede l'Unione, purchè compatibili con le norme contenute nel presente Statuto ed il suo Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.
2. **La Giunta** è incaricata di presentare all'Assemblea, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

Art. 36 - Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Assemblea approva il bilancio preventivo per l'anno 2008, nonché lo schema organizzativo dell'Ente entro quattro mesi dal proprio insediamento.
2. Fino all'adozione della dotazione organica ed all'assunzione di personale proprio per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art. 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei Comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 ovvero all'istituto del comando e/o distacco, sussistendone i motivi.
3. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese di €. 30.000 ripartito in parti uguali stabilendo con apposito atto termini, modalità, Ente gestore ed annessa tesoreria.

Art. 37 - Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione con le procedure e maggioranza indicate al 4° comma dell'art. 6 del d.lgs. 267/2000 e **trasmesse ai Comuni appartenenti all'Unione;**
2. Le proposte di modifica volte alla abrogazione di taluna delle norme del presente Statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazioni di altre sue norme, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
3. Con periodicità almeno biennale l'Assemblea dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

4. Copia degli atti di modifica del presente Statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici statali, regionali e provinciali.

Art. 38 - Entrata in vigore.

1. *Il presente Statuto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, unitamente all'Atto Costitutivo, ed entra in vigore trenta giorni dopo la sua affissione all'Albo Pretorio.*
2. *Le modificazioni dello statuto seguono la procedura di cui al c. 1 del presente articolo.*